

CONVENZIONE QUADRO TRA IL GRUPPO MONDO CONVENIENZA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

TRA

La società MONDO CONVENIENZA HOLDING S.p.A. (di seguito nominata MCH), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Gregorio VII 474, 00165 Roma, Codice Fiscale 8300051582 e Partita IVA 02144621006, rappresentato ai fini del presente accordo dalla Sig.ra Mara Cozzolino, in qualità di legale rappresentante

E

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n. 4, 01100 Viterbo, Codice Fiscale 80029030569 e Partita IVA 00575560560, rappresentato ai fini del presente accordo dal Magnifico rettore, Prof. Alessandro Ruggieri

PREMESSO CHE

- A. La società MCH si occupa di indirizzo e coordinamento delle società del Gruppo Mondo Convenienza attivo nel settore della grande distribuzione organizzata del mobile;
- B. La società MCH e l'Università degli studi della Tuscia hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione nei capi della ricerca e dell'innovazione, della didattica e della formazione;
- C. La società MCH e l'Università degli studi della Tuscia, al fine di agevolare le attività di collaborazione e cooperazione sopra citate, ritengono opportuno stipulare un accordo quadro di reciproco impegno;
- D. I rapporti di collaborazione e partnership di cui al presente accordo sono stabiliti per mutuo vantaggio e sono privi di finalità lucrative

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Generalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 2

Oggetto

La società MCH e l'Università degli studi della Tuscia intendono regolare con il presente accordo rapporti di collaborazione e cooperazione finalizzati allo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca, di consulenza, alla formazione accademica e professionale su materie e ad argomenti di reciproco interesse, allo svolgimento di attività didattiche quali principalmente seminari, *stage* curriculari e *post* curriculari, *project work* ed altre attività formative; nell'interesse delle parti e in linea con le nuove metodologie didattiche potrebbero essere individuate nuove forme di collaborazione didattica.

Art. 3

Tipologie di collaborazione

La società MCH e l'Università degli studi della Tuscia convengono in relazione alle attività di collaborazione e cooperazione di cui all'art. 2 quanto segue:



- a) Le parti si impegnano a tenersi periodicamente e reciprocamente informate su iniziative in atto o da avviare nell'ambito delle attività di collaborazione oggetto del presente accordo, con modalità di volta in volta concordate tra le Parti;
- b) di concordare, quando una o entrambe le parti ne ravvisino l'opportunità, la partecipazione congiunta a progetti o programmi di ricerca scientifica nazionali e/o internazionali;
- c) di individuare, in relazione agli ambiti individuati nell'oggetto del presente accordo, ogni altra forma di collaborazione e cooperazione e/o iniziativa che possa essere utile ai fini descritti all'art. 2.

ART. 3bis
(Tirocini)

Il presente accordo, per quel che riguarda i tirocini formativi e di orientamento, si applica agli studenti e ai laureati dell'Università della Toscana.

La Società MCH, potrà essere sede di tirocini curriculari e post lauream per gli studenti dell'Università della Toscana, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art.4
Modalità di attuazione delle collaborazioni

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 e 3 la società MCH e l'Università degli studi della Toscana definiranno di volta in volta specifiche modalità di collaborazione, mediante protocolli attuativi che formalizzino l'oggetto della collaborazione e le finalità, i rispettivi impegni, la durata della collaborazione, nonché i responsabili delle singole attività e gli strumenti per il controllo coordinato dei risultati.

Art. 5
Responsabili

La gestione del presente accordo è affidata a un Comitato Scientifico composto per ciascuna delle due parti dai soggetti qui di seguito indicati:

- per la società MCH

Dott. Pietro Ferrario
Dott. Francesco Sansonetti
Dott. Anastasio Recchia

- per l'Università della Toscana

Prof. Enrico Maria Mosconi
Prof. Raffaele Saladino
Prof. Stefano Ubertini

La sostituzione dei membri potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti e previa comunicazione scritta del rispettivo legale rappresentante.

Art. 6
Riservatezza

Ciascuna Parte s'impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, innovazioni ricevuti dall'altra Parte o risultanti dalle attività oggetto del presente accordo a non divulgarli a terzi, salvo specifica autorizzazione dell'altra Parte per casi particolari.

I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni rivestano carattere di dominio pubblico al momento della stipula del presente accordo o lo diventino successivamente.



Art. 7
Risultati delle collaborazioni

I risultati delle attività di ricerca e i prodotti della ricerca verranno condivisi tra le Parti, resteranno di proprietà comune delle Parti e il loro utilizzo sarà libero, fermo restando l'obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono frutto di una collaborazione fra i due contraenti e l'obbligo di informare l'altraparte di eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni a convegni su temi di interesse comune.

La diffusione e pubblicazione degli esiti delle attività oggetto del presente accordo saranno concordate di volta in volta in forma scritta tra le Parti.

In ogni caso tutte le pubblicazioni, documenti rapporti tecnici e/o materiale scaturito dalle attività svolte in collaborazione tra le parti dovranno sempre e comunque esplicitare il presente accordo.

Art. 8
Durata

Il presente accordo ha durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e verrà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo di durata, salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti tramite PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9
Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, qualsiasi controversia o esecuzione del presente accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da tre arbitri, di cui due designati da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente, individuato di comune accordo tra le Parti.

In caso di disaccordo l'individuazione del terzo componente del collegio arbitrale spetterà al Presidente del tribunale di Viterbo, città che sarà la sede dell'arbitrato.


Art. 10
Disposizioni fiscali

Il presente accordo non ha, per sua natura, finalità finanziarie, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo.

Art. 11
Disposizioni sulla privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per le finalità individuate dall'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in forma cartacea che elettronica; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita a soggetti pubblici o privati, limitatamente alle sole circostanze individuate dal sopra citato decreto legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del decreto Legislativo n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo.



Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per la società MCH è la Sig.ra Mara Cozzolino e per l'Università degli studi della Tuscia il Rettore, prof. Alessandro Ruggieri.

Art. 12
Disposizioni finali

Il presente accordo è firmato in duplice copia originale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 24 del 7 agosto 1990 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.


In fede e a piena conferma di quanto sopra le Parti si sottoscrivono come segue:

Viterbo, 21.5.2018

per l'Università degli studi della Tuscia

Il Magnifico Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri



Per la società MCH

Il Presidente

Sig.ra Mara Cozzolino

MONDO CONVENIENZA HOLDING S.p.A.

Via Gregorio VII, 474 - 00165 Roma

Cod. Fisc. 83000510562

P.IVA 02144621006

